

LEGISLAZIONE SULL'IMMIGRAZIONE

RUMANIA

Tasse di entrata agli operai stranieri immigranti e misure sanitarie alle quali sono sottoposti.

*(Rapporto e traduzione del CAV. OLIVOTTO R. Vice Console
presso la R. Legazione di Bucarest).*

Il Governo rumeno ha testè emesso un regolamento sulla visita medica alla quale sono sottoposti alla frontiera rumena gli operai stranieri che entrano in Rumania, e sulla tassa che essi devono pagare per tale visita.

Sebbene questo regolamento sia entrato in vigore fino dagli ultimi del mese di marzo 1914, non risulta tuttavia che le disposizioni in esso contenute sieno state finora applicate in tutti i punti di frontiera della Rumania.

Infatti dal punto di frontiera di Predeal, per il quale entrano la maggior parte dei nostri operai, non è stata finora imposta agli operai stessi la visita medica, nè fu loro richiesta nessuna tassa per tale visita.

Soltanto da alcuni operai italiani, entrati in Rumania per la frontiera di Verciorova, e che dovettero pagare a quella frontiera la tassa per la visita medica, pervennero alla R. Legazione delle domande per sapere se esista o no tale obbligo.

Secondo le informazioni assunte, gli operai italiani entrati per la frontiera di Predeal dai primi del marzo scorso fino al maggio, e che furono abbastanza numerosi (molto più degli anni precedenti), non ebbero quest'anno ad incontrare alcuna difficoltà,

nemmeno per altri motivi, per entrare nel paese, quantunque gran parte di essi non fossero in regola colle norme che regolano l'ingresso degli stranieri in Rumania. Molti dei nostri operai poterono infatti entrare liberamente in comitive pur non essendo in grado di provare di aver già lavoro assicurato, o essendo sprovvisti di regolare passaporto vistato da un Console rumeno, e muniti soltanto di semplici certificati di buona condotta, di libretti di lavoro e simili.

Causa la grande affluenza di operai italiani, molti di essi trovansi tuttora qui disoccupati. I lavori edilizi non essendo però ancora ben avviati e i lavori più importanti cominciandosi soltanto fra qualche tempo, i detti operai potranno forse gradualmente trovare in seguito da occuparsi.

Non è tuttavia da consigliare altri operai italiani dal venire presentemente in Rumania perchè rischierebbero di non trovare occupazione.

Causa la grande concorrenza di mano d'opera, specialmente di operai muratori italiani, i salari che fino a poco tempo fa erano qui ancora abbastanza elevati (per i muratori, da 9 a 12 lire al giorno), sono ora sensibilmente abbassati (da 6 a 8 lire al giorno).

In questi ultimi mesi sono stati aggiudicati e trovansi già in corso di esecuzione i seguenti lavori nel nuovo territorio occupato (Silistria e dintorni):

Ferrovia Cobadin-Dobrici-Balcik . . .	Valore L. 20,200,000
Ferrovia Cobadin-Silistria	» » 9,000,000

Tali lavori sono stati divisi in 10 lotti, due dei quali furono assunti in appalto dagli imprenditori italiani ingegneri Vignali e Gambarà, residenti a Bucarest.

Per tali lavori la mano d'opera già sul posto è risultata sufficiente.

Soltanto per la costruzione della galleria di Isvor (Sinaia), i cui lavori sono parimenti cominciati da qualche tempo, sono stati chiamati dall'estero degli operai minatori, tra i quali anche degli italiani, giunti dalla Svizzera e dalla Germania. Parecchi di questi ultimi, però, non potendo vivere in questo paese col salario loro offerto, sono tornati indietro.

REGOLAMENTO

relativo alla percezione di tasse dagli operai stranieri che entrano nel paese, ed alle misure sanitarie alle quali devono essere sottoposti.

CAPITOLO I

Disposizioni generali.

Art. 1. — Per la difesa del paese contro le malattie contagiose dall'estero, non previste nelle convenzioni sanitarie internazionali, il Ministero dell'Interno (Direzione generale del Servizio sanitario) sottoporrà alla visita medica, per l'applicazione delle misure sanitarie, tutti gli operai e lavoranti stranieri contadini, industriali, ecc., che entrano nel paese in comitive di oltre cinque persone.

In circostanze eccezionali, tale misura potrà essere applicata anche ai lavoranti che entrano individualmente nel paese, in cattive condizioni d'igiene.

Art. 2. — Tutti gli operai non vaccinati o non rivaccinati contro il vaiuolo saranno sottoposti a tali operazioni alla stazione sanitaria di entrata.

Art. 3. — Tutti gli operai e lavoranti, contadini, industriali, ecc., dovranno essere muniti di un certificato, rilasciato dalla rispettiva autorità, constatante che la località da dove vengono è o meno infetta da qualche epidemia. In caso affermativo, gli effetti degli operai o lavoranti saranno disinfettati.

Art. 4. — Gli operai o lavoranti che soffrono di malattia contagiosa, epidemica o non epidemica, saranno respinti. Gli effetti degli altri lavoranti della comitiva, ammessi ad entrare nel paese, saranno disinfettati, nel caso in cui il medico trovi che sia necessaria tale operazione, e sul passaporto sarà posto il visto coll'indicazione: « ammesso » o « respinto »; allorchè il passaporto è collettivo, sarà indicato in esso quali sono le persone ammesse.

Per le malattie contagiose con carattere grave e con grande potenza di contagio (vaiuolo, tifo esantematico ecc.) verrà respinta all'entrata l'intera comitiva di operai nella quale si saranno verificati simili casi.

La durata della visita medica di una comitiva di operai non dovrà in nessun caso oltrepassare le 24 ore. Se però il numero degli operai della comitiva fosse troppo grande, in modo che la visita non potesse effettuarsi in questo termine, il medico del punto di frontiera chiederà alla Direzione Generale Sanitaria un medico supplente.

Art. 5. — Nei punti di entrata nel paese nei quali non vi è un medico, la visita degli operai sarà fatta dal medico della rispettiva circoscrizione, delegato dal medico primario della provincia. Per tale servizio il medico delegato riceverà 10 lire per giorno.

Art. 6. — I medici delle stazioni sanitarie di frontiera, o quelli autorizzati dalla Direzione Generale del servizio sanitario a fare tale servizio, dovranno far conoscere ai medici ufficiali delle località dove si recano gli operai, il nome, il numero degli operai e la località dove essi si stabiliranno; questi medici dovranno osservare le condizioni di igiene nelle quali vivono gli operai, conformandosi alle disposizioni delle leggi e regolamenti sanitari in vigore, e controlleranno pure il loro stato sanitario.

Art. 7. — Alla visita medica degli operai o lavoranti si procederà soltanto dopo che essi avranno provato di aver pagato la tassa. A tale scopo, nel vidimare i passaporti, si indicherà pure il numero della ricevuta con cui è stata esatta la tassa sanitaria.

Art. 8. — Per le comitive di operai provenienti da località contaminate da malattie contagiose, previste nelle convenzioni sanitarie internazionali, saranno applicate le misure contemplate in quelle convenzioni.

Art. 9. — Ciascun operaio e lavorante agricolo, industriale, ecc., che entra nel paese nelle condizioni previste dall'art. 1, per qualsiasi punto di frontiera fissato dalla Direzione Generale del servizio sanitario, dovrà pagare, all'entrata, una tassa di 2 lire. Allorquando gli operai sono condotti da un padrone, la tassa per tutti gli operai sarà pagata dal padrone. I fanciulli fino all'età di 12 anni sono esenti dal pagamento della tassa.

Art. 10. — Saranno parimenti esenti dal pagamento della tassa gli operai contemplati nell'alineea 2, dell'art. 1 del presente regolamento, che potranno provare di essere indigenti. Ciò verrà fatto risultare con processo verbale steso dal medico o dall'agente sanitario del punto, insieme col capo dogana ed il capo di polizia, oppure, nei punti dove non vi sono entrambi tali funzionari, soltanto con uno di essi. I verbali saranno inviati alla Direzione Generale del servizio sanitario, unitamente alle ricevute ed alle note.

Art. 11. — La tassa di 2 lire sarà percepita dagli uffici doganali delle stazioni di frontiera, che ne rilasceranno quietanza. I medici delle stazioni sanitarie ritireranno tali quietanze e le trasmetteranno poi alla Direzione Generale del servizio sanitario, unitamente ad una nota in doppio esemplare, nella quale saranno indicati i nomi degli operai, il luogo d'origine, la località dove essi si recano per lavorare e la somma pagata.

Art. 12. — Gli uffici doganali rimetteranno tali tasse alle Casse dello Stato, in conto della Cassa di salute pubblica rurale, conformemente all'art. 4 del regolamento di tale Cassa, sanzionato con Decreto reale n. 1392 e pubblicato nel *Monitore Ufficiale*, n. 291 del 31 marzo 1913.

Art. 13. — Nel caso in cui per prevenire l'introduzione nel paese

di malattie contagiose venisse stabilito, in conformità delle convenzioni sanitarie, nelle stazioni sanitarie di frontiera, un periodo di osservazione medica, oltre alla tassa di 2 lire che sarà versata, conformemente all'art. 10 del presente regolamento, per conto della Cassa di salute pubblica rurale, verrà pagata per conto del Ministero dell'Interno una tassa supplementare di 2 lire al giorno, rappresentante il mantenimento degli operai durante l'osservazione medica, tassa che sarà pagata dagli operai o dai padroni nelle condizioni di cui all'art. 9.

Art. 14. — La tassa supplementare, prevista all'art. 13, sarà parimenti incassata dagli uffici doganali: essa sarà versata nelle Casse dello Stato, indicando lo scopo pel quale fu percepita.

Art. 15. — Il Ministero delle Finanze accorderà al Ministero dell'Interno (Direzione Generale del servizio sanitario), in conto delle rendite che produrrà tale tassa supplementare, dei crediti straordinari per far fronte alle spese di mantenimento degli operai durante l'osservazione medica.